

DOMENICO SALERNI

DIFESA DEL SUOLO, RISPARMIO ENERGETICO E PROBLEMI IN TEMA DI ACQUE (*)

Tutti, anche gran parte dei non addetti ai lavori, si sono accorti che nel giro di qualche anno il deserto dell'informazione ambientale e di quella sul territorio si è via via popolato. Nell'opinione pubblica è esplosa una nuova domanda di conoscenze, dettata da paura o da ignoranza del problema effettivamente considerato.

Non c'è più indice di giornale, campagna pubblicitaria, palinsesto televisivo che non riservino qualche angolo al nostro ambiente, al nostro patrimonio di suolo, in breve all'ecologia.

Certamente questo *battage* alle volte addirittura con previsioni catastrofiche, pur apprezzabile come segnale di richiamo sulla gravità dei problemi che esistono, spesso genera luoghi comuni, creando confusione e disinformazione in grande quantità, per cui è necessario ampliare in tutte le classi sociali l'informazione su quanto avviene nel nostro paese.

Ed ecco emergere subito in questo bisogno di nuova corretta informazione il ruolo specifico della geografia.

Tale scienza deve caratterizzarsi anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati, come punto di riferimento metodologico e conoscitivo delle realtà del nostro territorio, delle possibilità dei nostri suoli, delle risorse superficiali, sotterranee e sommerse, per essere un'occasione di promozione giusta, possibile della continua domanda pubblica e privata di soddisfacimento di sempre maggiori quantità di bisogni e servizi, in un aggiornamento ragionato e programmato degli scenari tecnologici e industriali. Deve inoltre esercitare funzioni di consulenza per la progettazione e la gestione di nuove opere intese a soddisfare le domande sempre più pressanti per una migliore qualità del vivere civile.

E' innegabile che l'amministrazione dello Stato si muova già in questo

(*) Relazione presentata al convegno «Difesa del suolo e territorio», tenutosi nella sede sociale il 30 maggio 1991.

senso, e ciò è testimoniato da una serie di provvedimenti legislativi, approvati nel corso degli ultimi anni ed in via di sempre maggiore attuazione, che sono destinati a incidere profondamente sull'uso del territorio e delle sue risorse.

L'emanazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme sulla difesa del suolo, rappresenta la più significativa novità istituzionale intervenuta nei tempi più recenti nei settori di attività tradizionalmente demandati alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e la possibilità per ripensare in termini nuovi e tecnicamente più adeguati il modo di operare nel territorio sia da parte dello Stato che delle Regioni.

La legge articola il modello operativo dell'intervento pubblico in materia non solo di uso del suolo ma anche di tutela dell'ambiente, incentrato sul principio della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali portatori di interessi di governo e della tutela del territorio e delle sue risorse.

La potenzialità della nuova disciplina consiste nell'aver trasferito legislativamente le conclusioni delle più mature linee della riflessione tecnico-scientifica in materia, impostando tutta la politica dell'intervento pubblico sul concetto spaziale di area funzionale del bacino idrografico.

L'innovatività della legge si manifesta, inoltre, nel concepire l'intero problema della difesa del suolo in una logica di organica pianificazione e programmazione.

Il piano di bacino deve divenire polo centrale per l'aggregazione delle conoscenze interdisciplinari del territorio sotto i riflessi sociali, fisici e ambientali e per la programmazione degli interventi, destinati alla sua salvaguardia.

Certo, questa «rivoluzione» della attività amministrativa nel settore della difesa del suolo richiede necessariamente un arco temporale adeguato per poter passare dalla situazione precedente, alla nuova esigenza di organizzare gli organismi centrali e territoriali cui è demandata l'attuazione della nuova politica di difesa del suolo.

In questa prospettiva, va evidenziato come la legge abbia riservato al Ministero dei Lavori Pubblici, di cui faccio parte, un rilevante ruolo istituzionale.

In particolare, la Direzione generale della Difesa del suolo, nella sua duplice funzione di supporto tecnico ed operativo per l'assolvimento dei compiti demandati al Ministero suddetto e di segreteria del Comitato Nazionale della difesa del suolo (CNDS), ha sviluppato dal 1989 il complesso delle attività connesse agli adempimenti di prima fase programmati dalla legge.

La legge 183 ha previsto l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico, a composizione paritetica Stato-Regioni, quale organo consultivo e propositivo nel settore della difesa del suolo.

Tale Comitato è stato costituito il 15 dicembre 1989 e il 26 gennaio 1990 ne è stato approvato il regolamento per la sua attività, contemporaneamente all'istituzionalizzazione delle sue sottocommissioni permanenti, specializzate per materie:

- 1° Sottocommissione «Tecnico-scientifica»;
- 2° Sottocommissione «Pianificazione»;
- 3° Sottocommissione «Programmazione»;
- 4° Sottocommissione «Normativa ed Organizzazione».

Sempre la legge 183 ha previsto che nei bacini idrografici di rilievo nazionale sia istituita l'Autorità di bacino quale sede decisionale e di coordinamento programmatico e tecnico per le attività nel settore della difesa del suolo.

Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri sono state costituite le sei Autorità di bacino di rilievo nazionale (Po; Adige; Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione; Arno; Tevere; Liri-Garigliano-Volturno), e individuate le relative sedi funzionali.

Con successivi decreti ministeriali si è proceduto alla costituzione dei comitati tecnici degli stessi bacini ed alla loro integrazione con esperti di particolare qualificazione scientifica, nonché alla nomina dei segretari generali.

Per dare il necessario supporto la già esistente Direzione delle Acque e Impianti elettrici è stata riorganizzata e dotata di strutture tecniche, degli strumenti e delle risorse necessari a garantire il più efficace supporto al Comitato Nazionale della difesa del suolo, oltre che ad assicurare lo svolgimento delle funzioni già di sua competenza.

In linea con la filosofia di fondo della legge 183, che lega le attività nel settore della difesa del suolo al contesto territoriale dei bacini idrografici, si è ritenuto opportuno definire precise responsabilità funzionali ed operative per aree territoriali della nuova Direzione, prefigurando cinque uffici dirigenziali per altrettante aree idrografiche.

Accanto a queste strutture verticali sono stati istituiti uffici a struttura orizzontale – con competenze relative a funzioni generali della Direzione – con particolare riferimento alle attività di coordinamento normativo, legislativo e di studio ed alle funzioni di «pianificazione e programmazione generale».

Fattore altrettanto innovativo e antesignano della politica per bacini è poi l'istituzione del «Bacino regionale pilota».

La legge 183 infatti ha previsto la individuazione di un bacino regionale pilota il cui piano deve essere un «laboratorio sperimentale» per la messa a punto delle normative tecniche, dei metodi, dei criteri e delle modalità di coordinamento con altri strumenti di pianificazione, recependo anticipatamente le più rilevanti direttive comunitarie in materia ambientale.

Nell'ambito dei bacini regionali, si è individuato quello che, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, fosse idoneo ad un'esperienza significativa di riferimento per gli altri bacini in relazione alle problematiche trattate e agli interventi proposti.

Tale bacino-pilota regionale è stato individuato nel bacino idrografico del fiume Serchio in Toscana (luglio 1989).

L'art. 8 della successiva legge 253 del 1990, recante disposizioni integra-

tive alla 183, ha poi radicalmente innovato l'assetto istituzionale ed organizzativo sotteso alle attività sperimentali del bacino del Serchio prevedendone, in sostanza, l'assimilazione a quello programmato nei bacini di rilievo nazionale fino al termine della sperimentazione.

Giova a questo punto rilevare che la legge 183 si qualifica per un'ulteriore sua peculiarità.

Come legge quadro essa, per molte fasi consente una delegificazione in forma amministrativa.

L'art. 31, infatti, ha previsto e consentito già l'emanazione, con apposito DPCM, di direttive di indirizzo per la predisposizione, da parte delle Autorità di bacino e delle Regioni, di schemi previsionali e programmatici per la individuazione delle attività da svolgere nel triennio 1989-1991.

L'impostazione ed i contenuti degli indirizzi sono stati oggetto di approfondimenti e di confronto, a livello tecnico, con i rappresentanti delle altre amministrazioni centrali e con le Regioni e, in sede politica, nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, che ha espresso al riguardo parere favorevole, per cui il primo atto di indirizzo e coordinamento è stato approvato con DPCM in data 23 maggio 1990.

Entro il 31 ottobre 1990, termine fissato dall'art. 9, comma 3, della legge 253, sono stati presentati gli schemi previsionali e programmatici predisposti e adottati dalle Autorità di bacino e dalle Regioni, d'intesa fra di loro o singolarmente.

Nel sistema transitorio delineato dalla legge 183, nelle more della redazione dei piani di bacino idrografico, gli schemi previsionali e programmatici devono conseguire le seguenti finalità:

- definire gli obiettivi di difesa e risanamento del suolo e delle acque per una corretta gestione del territorio e dell'ambiente;
- determinare gli archi temporali per le attività degli organi di bacino e per la costituzione delle strutture tecnico-operative di supporto;
- definire il programma delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione necessarie per la redazione dei piani di bacino;
- consentire al Comitato dei ministri previsto dalla legge 183 la stima e l'analisi, a livello nazionale, dei fabbisogni finanziari nel triennio 1989-1991 e per il successivo 1992-1994;
- in base ai cennati schemi d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e in collaborazione con gli altri ministeri facenti parte del comitato ex art. 4, consentire un'approfondita istruttoria tecnica ed amministrativa per verificare la conformità al dettato legislativo e la coerenza con gli indirizzi impartiti con il DPCM 23 marzo 1990 e quindi sottoporli al CNDS.

Il citato comitato nazionale, con voto del 13 dicembre 1990 si è espresso favorevolmente sulle tematiche sottopostegli, sia pure formulando osservazioni e prescrizioni di particolare rilievo, specie per quanto attiene alle modalità tecniche di impostazione, di integrazione e di coordinamento delle attività conoscitive e degli studi per la redazione dei piani di bacino e sull'ipotesi di riparto delle risorse.

Successivamente, su pronuncia favorevole della Conferenza Stato-Regioni il piano di riparto è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1 marzo 1991, accompagnato da una serie di direttive e prescrizioni attuative.

Sono in corso, ora, sulla base delle risorse assegnate e delle priorità di intervento che verranno rappresentate dall'autorità di bacino e dalle Regioni nei termini previsti dal richiamato DPCM, mediante decreti del ministro dei Lavori Pubblici, i trasferimenti dei fondi attribuiti a ciascun soggetto attuatore.

Questa succinta esposizione del quadro degli organi o comitati di Bacino, in uno con il momento di sintesi e direttive individuato nel CNDS, che non può essere esaustiva di tutte le tematiche e problematiche, attività propositive ed atti che la legge prevede, serve solo a mettere in rilievo e risalito la nuova concezione dello studio per l'uso del territorio e la difesa del suolo. Un'Italia non più governata solamente dal centro, o da questo o quel potere regionale, ma un paese analizzato e studiato per grandi bacini nazionali, interregionali e regionali, in modo da assicurare e garantire unitarietà di azioni che non possono essere più le sole opere idrauliche in senso stretto, ma una visione globale della difesa del suolo, assicurata da scelte e determinazioni squisitamente tecniche sulla base di una completezza di informazioni e dati propri di questo o quel territorio. Per la prima volta, forse, dopo anni di conclamata politica del territorio, con il piano di bacino, allorquando adottato e approvato, si avrà lo strumento urbanistico generale del territorio e del suolo, capace di incanalare e correggere anche quelli finora già vigenti. Indubbiamente una trasformazione per un certo verso anche dell'attuale concezione della proprietà del suolo e delle sue risorse con nuovi limiti, vincoli e limitazioni.

A mio modesto avviso la chiave di volta dell'uso del territorio si incentra sull'art. 17 della legge 183 che descrive in modo analitico e razionale il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino.

Esso si pone come piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate e pianificate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

I sei commi dell'art. 17 ed in particolare il III con le sue 17 lettere, il IV ed il VI, costituiscono la base di una nuova urbanistica per tutti i settori delle umane attività, il che richiede però lo sforzo coordinato e congiunto di tutti gli operatori. Nel riaffermare vincoli già esistenti, assumono rilievo i bacini montani, le situazioni in atto e potenziali del degrado del sistema fisico, la sistemazione idrogeologica e idraulica, le opere necessarie in funzione del dissesto e per il raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, la programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie e forestali, nonché ogni altra azione e norma finalizzate alla difesa del suolo e alla tutela dell'ambiente. Limiti e limitazioni alle estrazioni superficiali e sotterra-

nee, i vincoli, le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo e questa casistica onnicomprensiva sono in grado di accontentare, per lo meno a livello formale, ogni e qualsiasi paladino e assertore della difesa della natura dell'uomo.

Occorrono tempi brevi, medi e lunghi però in funzione sia della serietà dell'impegno umano necessario sia nelle risorse finanziarie da impegnare e che dovranno pur sempre tener conto del rapporto proporzionale costi-benefici.

Benefici non solo immediati ma proiettati nel futuro, per cui un'effettiva valutazione non dovrebbe subire limitazioni per la macroscopicità dello sforzo finanziario che sarà necessario, ma essere valutato in termini di vivibilità e di sicurezza, rapportata al grado di conoscenza dei rischi che stiamo vivendo.

Ritengo che non si possa più parlare solamente del territorio ma debbano essere affrontati i temi connessi e non disgiunti dalla politica della difesa del suolo, e cioè quello dell'ambiente intero nelle tre tradizionali componenti – suolo, aria, acqua – e il più vasto tema del risparmio energetico, e che quest'ultimo non si debba assolutamente porre come un problema di autarchie o di forme antiquate di concepire l'uso di beni comuni a tutti.

Quando si parla di risparmio energetico ci si riferisce ad un modo più corretto, forse anche più economico di soddisfacimento della sempre crescente richiesta di energia, di ricerca di nuove fonti, anche alternative, in una società che, come detto, ne chiede sempre più, e finora ha soddisfatto la domanda non calcolando appieno le conseguenze nel tempo di iniziative o di scelte spesso legate a emergenze o convenienze del momento.

Anche, qui, sotto la spinta di fattori internazionali, di fattori incidenti sul prodotto nazionale lordo e sugli investimenti pubblici e privati, di *mass media*, di movimenti politici e di cultura, di appelli di scienziati, l'Italia sta operando una svolta qualitativa.

Il Programma Energetico Nazionale (PEN) è divenuto operativo con le leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991. La prima disciplina gli aspetti istituzionali, le centrali idroelettriche e gli elettrodotti, il regime della geotermia e degli idrocarburi, le autoproduzioni, naturalmente con le relative disposizioni fiscali; la seconda, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Non mi soffermo su tutti gli aspetti di questa nuova normativa, anche perché mancano ancora gli atti consequenziali, ma l'aspetto saliente è il dovuto rinvio per il settore idroelettrico al piano di bacino per la difesa del suolo, la modificazione e abrogazione nelle parti che non saranno più compatibili con il nuovo emanando regolamento in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per energia elettrica del TU 11 dicembre 1933, n. 1775. Il che contribuisce a quella unitarietà di visione e gestione del territorio in materia di uso razionale dell'energia e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili che prevede nuove norme e nuovi strumenti.

Al fine di rendere più efficienti i processi di trasformazione, di ridurre i

consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale del suo utilizzo, le norme del provvedimento favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della CEE, l'uso razionale dell'energia. Il contenimento dei consumi nella produzione e nell'utilizzo di manufatti; l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia; la riduzione dei consumi specifici nei processi produttivi, nonché una più rapida sostituzione degli impianti nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata e di produzione industriale, sono tutte previste nella legge. Come agevolazioni fiscali per le imprese che adottano nuove tecnologie per l'uso razionale dell'energia.

Però gli interventi che possono giustificare l'azione riduttiva, e cioè in questo senso l'ammordenamento degli impianti, la loro trasformazione ed i costi relativi, saranno possibili se concorreranno a migliorare la sicurezza energetica comunitaria, attraverso una politica che comporti una maggiore efficienza energetica, nonché la sostituzione di combustibili e la loro diversificazione, al fine di diminuire la dipendenza esterna.

Inoltre la necessità di accrescere la competitività dell'industria comunitaria, tramite un miglioramento sostanziale dell'efficienza energetica e un migliore sfruttamento della sinergia che esiste tra la protezione dell'ambiente e l'efficienza industriale consentirà nuove opportunità in materia di progresso tecnologico e di sviluppo di nuove tecnologie pulite.

In tal quadro si pone la necessità di rafforzare le misure ambientali contro l'inquinamento atmosferico, ivi compresa la questione delle piogge acide e il problema dello *smog*, in modo da proteggere la salute umana.

Abbiamo finora parlato di difesa del suolo e di risparmio energetico, ma se vogliamo ricomprendere in una visione globale l'uso del territorio, prima di parlare delle tematiche in materia di acque, dobbiamo considerare per un attimo nelle grandi linee il ciclo evolutivo naturale degli elementi: terra, acqua, atmosfera. Il ciclo vitale della terra gioca sull'acqua e nella sua capacità infinita di riproduzione. E anche qui è scattato un grido di allarme per il rapporto acqua-inquinamento atmosferico-inquinamento del suolo, quest'ultimo primo filtro naturale di ogni acqua meteorica o sorgiva.

Il problema idrico esiste nel nostro paese perché l'acqua viene sprecata, non tanto dai cittadini, quanto soprattutto dalla rete di acquedotti, che ne perde circa un terzo nel trasporto (la punta estrema sembra sia in Molise, con il 46%), e dall'abitudine di utilizzare acqua potabile per attività, industriali e agricole, che potrebbero invece fare uso di acqua depurata.

Oggi un litro di acqua costa 70 centesimi; il consumo annuo del paese è pari a 50.000 miliardi di l, di cui solo un decimo necessario per usi domestici; l'industria riutilizza la metà dell'acqua che adopera nei suoi processi produttivi, mentre in agricoltura solo il 5% delle acque utilizzate è di recupero.

Come è noto, erano già scadute le deroghe relative alla concentrazione, nelle acque destinate al consumo, di alcuni fitofarmaci (bentazone, molinate, atrazina ecc.) dei composti organo-alogenati i cui valori limite dovrebbero essere tassativamente rispettati. Ciò avrebbe comportato per alcuni ac-

quedotti italiani, in particolare per quelli della Pianura Padana, il divieto d'uso a scopo potabile e alimentare.

Ma mentre alcune sostanze sono effettivamente molto tossiche anche a basse concentrazioni, altre lo sono solo in quantità superiore al limite indicato dalla legislazione vigente, e da qui la proroga.

Poiché comunque, per tutti gli altri usi (igienico, per impianti di raffreddamento ecc.), l'acqua non è assoggettata a norme, si potrebbe prevedere, almeno nelle nuove costruzioni, la realizzazione di reti separate di distribuzione, tali da veicolare acque di diversa qualità a seconda degli usi.

Ma per porre fine alla ancora carente situazione idrica occorre disporre interventi nell'intero sistema di gestione del ciclo delle acque, dalla raccolta alla potabilizzazione e alla loro distribuzione, all'allontanamento delle acque reflue e al loro trattamento, fino al ritorno dell'acqua al ricettore naturale.

Nel 1990 si è avuto un primo piccolo risultato positivo (secondo stime dell'Unione Petrolifera): si è attenuata nel complesso la tendenza all'aumento dei consumi di energia che durava dal 1985. Rispetto al 1989 comunque di consumi energetici nel 1990 vi è stato un marginale incremento pari a 162,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (TEP). Ma la fonte che manifesta l'incremento è il gas naturale, per 39 milioni di TEP (+5,7%); in discesa tutte le altre: -1,1% il petrolio, e cioè -93 milioni di TEP, -3,7% l'energia elettrica primaria, -1,3% il carbone.

La risorsa «acqua» va necessariamente ricondotta in una nuova concezione ambientale che deve considerare in modo diverso beni ritenuti finora liberi, anche se per l'acqua si tratta di un fattore produttivo con un proprio mercato economico (usi idropotabili, agricoli, industriali).

In genere nelle relazioni con l'ambiente le acque sono state sempre al di fuori dei meccanismi di mercato e prive di un prezzo di uso in quanto praticamente illimitate. Solo nell'ultimo decennio, al di là dei sempre esistiti canoni di utenza, si è avuta un'evoluzione. E sorge la prima problematica della diseconomia esterna, cioè l'uso di risorse non regolate da meccanismi di mercato.

Tali diseconomie hanno ormai costretto le società più avanzate a rivedere il ruolo del mercato per certe risorse soprattutto ove manchino norme contrattuali che disciplinino l'uso di quel bene. Anche tutte le acque ormai devono essere riconsiderate alla stregua di un capitale-stock in via di diminuzione in termini di qualità e di quantità.

L'acqua va quindi riconsiderata nella sua utilità sociale, per il sempre maggior consumo, che poi mediante lo scarico dei rifiuti, ne altera la qualità. Le acque, dunque, devono essere valutate in stretta connessione con il territorio, in quanto il non corretto uso della risorsa idrica modifica l'equilibrio dell'ambiente con effetti deleteri sotto il profilo idrogeologico e degli ecosistemi.

La valutazione di impatto ambientale derivante dall'uso delle acque dalla prima direttiva comunitaria del 1985 riguarda le grandi opere idriche: dighe,

impianti elettrici, grandi progetti di idraulica agricola (10 m di altezza e 100.000 m³ di invaso). In sintesi possiamo dire che la valutazione di impatto ambientale nel settore idrico tiene conto dei fattori geologici, del regime delle acque, degli aspetti ecologici naturalistici, della utilizzazione delle acque e della situazione socio-economica, fattori tutti, come ben si vede, rientranti nel concetto di piano di bacino della legge sulla difesa del suolo – anche sulla base di norme di legge, alcune più antiche, già operanti, quali quella dei vincoli idrogeologici (RDL 3267/23), paesaggistici (legge 1397/39), per le localizzazioni (DPR 617/77) e per le istituzioni dei parchi nazionali – e di tutta la successiva disciplina di impatto ambientale, a cominciare dalla legge Galasso.

Ma mentre il mondo della cultura, il mondo dei legislatori, il mondo degli specialisti configura nuove regolamentazioni e più corretti assetti dell'uso del territorio, la realtà giornaliera ci pone e ci ha posto di continuo di fronte ad emergenze. L'amministrazione dello Stato, per esempio, è stata direttamente chiamata alla risoluzione della crisi idrica che, nel 1990, ha investito i territori dell'Italia meridionale e della Liguria e dei problemi che, per l'assenza di precipitazioni, hanno afflitto il bacino del Sarca, il Lago di Garda, il Mincio e i laghi di Mantova.

Tali periodi di grande difficoltà sono stati superati dall'amministrazione centrale, sulla base di programmi razionali, concordati con gli enti e gli organi interessati contingentando i consumi tra i diversi usi e limitando al minimo i danni alle attività agricole, industriali e turistiche, pur salvaguardando pienamente, in primo luogo, le esigenze idropotabili delle popolazioni.

Sono state inoltre promosse intese tra le Regioni meridionali per l'interconnessione degli schemi idrici, garantendo, tra l'altro, anche il pieno approvvigionamento dell'acquedotto della Campania occidentale, per quanto di responsabilità dello Stato.

Nel corso del 1990 è stato avviato il piano di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento, mentre con la legge 102/1990 si è operato in Valtellina.

E' stato necessario inoltre attuare un'indagine, tramite le prefetture, rivolta al reperimento di dati ed informazioni occorrenti a individuare le situazioni più significative di gravi crisi idriche nel settore idropotabile.

Si è partecipato (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) alle riunioni della Segreteria tecnica istituita con DPCM 30 marzo 1990, «con il compito di coadiuvare il Ministro degli Affari Regionali, incaricato di svolgere d'intesa con i Ministri interessati – la necessaria attività di coordinamento degli interventi statali e regionali per fronteggiare con la massima urgenza la crisi idrica aggravatasi in talune regioni a causa degli eventi meteorologici» (DPCM 30 marzo 1990).

La Segreteria tecnica ha concluso i propri lavori individuando, con l'assenso formale delle Regioni, interventi per i quali sono state emesse apposite ordinanze del ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, al fine di garantire la loro immediata realizzazione.

In Puglia e Basilicata si è provveduto al coordinamento della ripartizione delle risorse idriche disponibili, attraverso riunioni svolte con cadenza mensile.

E' stato costituito un Comitato speciale, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia, con funzioni di indirizzo e coordinamento per la risoluzione delle problematiche relative agli schemi idrici interconnessi interessanti i territori delle due regioni.

Da quanto detto finora e di fronte al contesto fin qui delineato, occorre subito definire linee di intervento organico ed unitarie che devono agire sull'intero ciclo dell'acqua, a partire da ambiti territoriali individuati (piani di bacino) come ottimali per la razionalizzazione della gestione e dell'uso di tale risorsa.

Le esigenze prioritarie sono la necessità di definire un quadro conoscitivo certo ed unitario di riferimento in ordine alle disponibilità esistenti ed alle attuali modalità d'uso. In tale alveo, particolare rilievo assume l'esigenza di una opportuna elaborazione di un «catasto delle acque sotterranee».

Altra esigenza è quella di avviare, in modo determinato, politiche di gestionali di manutenzione e ripristino delle reti distributive esistenti, per minimizzare le gravi dispersioni attuali. Sarebbe inutile captare, perforare, individuare nuove fonti, se poi si perde quasi la metà delle risorse idriche acquisite.

In tale ambito, va ricompresa anche la gestione del settore depurativo, che, là dove presente, risulta molto spesso inefficiente proprio per l'assenza di concrete azioni di tipo manutentivo.

Ne scaturisce poi una terza esigenza: di avviare un'organica politica tariffaria per la risorsa acqua, oggi ancora inadeguata, che possa consentire da un lato la copertura dei costi di gestione dei servizi e/o della manutenzione dei corpi idrici e reti distributive e dall'altro il miglioramento delle reti esistenti sia in ordine alle loro caratteristiche di «fragilità» sia in ordine alla loro estensione.

Oggi esiste una varietà di situazioni spesso caratterizzate dall'uso dissennato della risorsa a prezzi bassissimi, e da una profonda sperequazione delle tariffe della stessa, assolutamente non corrispondente ad un razionale criterio economico di gestione di un prezioso bene collettivo a disponibilità limitata come l'acqua.

Ulteriori esigenze sono quella di operare, attraverso l'interconnessione di sistemi idrici diversi e in tal senso, già nel contesto italiano, si sono positivamente riscontrate esperienze significative (sistema campano-molisano, di Puglia e Basilicata ecc.) e quella di avviare politiche di riuso della risorsa sul piano industriale e agricolo, attraverso preventivi e idonei interventi depurativi.

Tutte queste necessità, ormai acclamate, stanno trovando riconoscimento puntuale nel disegno di legge recante disposizioni in materia di acquedotti. Il testo, frutto di continui emendamenti, più noto con il nome del suo relatore (Galli), è in linea di ideale continuità con la legge sulla difesa del suolo

e prevede forme di gestione integrata dei servizi pubblici di acquedotto, fognature e depurazione.

Il risanamento economico delle gestioni e la relativa autosufficienza finanziaria vengono ottenuti attraverso la trasformazione delle tariffe per la fornitura dell'acqua in veri e propri corrispettivi dei servizi resi, a remunerazione piena dei costi di produzione del servizio e delle spese di investimento per la corretta manutenzione e *l'adeguamento degli impianti*, aprendo, in tal modo, prospettive nuove di coinvolgimento del capitale privato nel settore.

Altro elemento innovativo, strategico ai fini della riqualificazione della dotazione infrastrutturale del paese, è l'istituzione di un fondo speciale alimentato dai proventi dei canoni demaniali di concessione d'acqua, adeguatamente rivalutati, che sarà utilizzato per il finanziamento di programmi di investimenti destinati al risanamento delle reti e all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Ed è infine di recente emanazione (17 maggio 1991) il decreto legge 156 recante norme per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché il differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

Abbiamo le leggi nuove adeguate, si sono reperiti i finanziamenti, ma occorre qualcosa di più: «noi cittadini di un paese industriale avanzato», cito Rubbia e Pratesi, «dobbiamo essere consapevoli dell'impatto sull'ambiente causato da ogni nostra azione quotidiana. Occorre che ciascuno di noi si faccia responsabile di un cambiamento dello stile di vita nel senso di saper essere responsabile delle risorse. Da qui la spinta di un progetto di trasformazione da società solo consumistica a società ecologicamente sostenibile».

Io auspico non un ritorno al passato, non compressioni o limitazioni ingiustificate di bisogni, non politiche frammentarie, ma piani e programmi integrati in visione nazionale ed europea, o per lo meno su scala mediterranea, e fondati su una cultura vera di rispetto per «madre terra» e di apprezzamento vero di «sora acqua» e «sora luce», fattori di vita e di fratellanza in una concezione altamente sociale.

SOIL DEFENCE, ENERGY SAVING AND WATER PROBLEMS. – As for ecological problems, the issuing of the law n. 183 of May the 18th 1989 is very important. This law provides rules on soil defence and environment protection. It lays down all the lines of public intervention policy in the new space-concept of functional zone of the hydrographic catchment basin and institutes a Pilot Regional Basin, as «experimental laboratory» of the new bodies of legislation, which is located in that of Serchio river in Tuscany.

Laws n. 9 and n. 10 of January the 9th make operative the National Energy Programme. The first one disciplines institutional aspects, hydroelectric power plants and power lines, geothermic and hydrocarbons system, self-reproductions; the second, instead, controls energy rational use, energy saving and the development of energy renewable sources.

The whole hydroelectric sector is delayed to the Basin's Plan. Besides, the author asserts that the resource «water» has to be viewed in a new environmental concept: at this point, even this one must be reconsidered in the same way as a stock-capital in qualitative and quantitative decrease.

Ministero dei Lavori Pubblici.